

- TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE - ¹¹
- 12-09-2018 - SOCIETA' DI CAPITALI - FALLIMENTO -
- PRESUPPOSTO EX ART. 15 U.C. L. FALL. - INSUSSISTENZA -
- CREDITO DI LAVORO -
- COMPENSAZIONE SPESE -



IL TRIBUNALE DI MODENA

Sezione civile e fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Emilia Salvatore - Presidente
Dott. Michele Cifarelli - Giudice
Dott.ssa Alessandra Mirabelli - Giudice rel. est.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di

RESPONSABILITA' LIMITATA "IN LIQUIDAZIONE", C. F. n.

rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sapio e dall'avv. Flavia Sorrentino;

visto il ricorso depositato dal ricorrente _____, il quale vanta nei confronti della società debitrice un credito di complessivi € 4.987,40, come da precetto agli atti;

rilevato che la società debitrice, cancellata in data 1/12/2017 dal Registro Imprese, si è costituita tramite il proprio liquidatore contestando la strumentalità della domanda in quanto non sarebbe stata allegata alcuna situazione di insolvenza e la richiesta risulterebbe finalizzata solo all'accesso al Fondo di garanzia INPS, e in ogni caso eccependo il difetto del presupposto ex art. 15 u.c. L. Fall.; la resistente ha chiesto altresì la condanna della controparte alle spese di lite;

rilevato che la società debitrice risulta collocarsi al di sopra delle soglie di fallibilità (cfr bilanci depositati); che l'insolvenza risulta provata alla luce del mancato pagamento del credito del ricorrente e a fronte della cancellazione della società dal Registro Imprese, mentre difetta l'asserita strumentalità dell'istanza, in quanto diretta a far dichiarare il fallimento in presenza di un inadempimento e solo in via mediata ad accedere al Fondo di Garanzia INPS;

rilevato che il credito complessivamente vantato dall'istante è di modesto ammontare e che l'indebitamento complessivo della società non è risultato superiore all'importo di € 30.000 (vedi passività nel bilancio finale di liquidazione - doc. 2 resistente);

ritenuto pertanto che, sebbene l'insolvenza sia desumibile dall'istruttoria svolta, non possa farsi luogo a dichiarazione di fallimento, difettando il requisito di cui all'art. 15 u.c. L. Fall.;



ritenuto quanto alle spese che le stesse possano essere compensate tra le parti in considerazione delle ragioni del rigetto, tenuto conto del fatto che il ricorrente risulta legittimato al ricorso e l'insolvenza positivamente accertata;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Modena, 12/09/2018

Il Presidente
Dott.ssa Emilia Salvatore

